

**TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA  
SEZIONE FALLIMENTARE  
RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI  
DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  
MODELLO CANAVESE**

**redatta ai sensi dell'articolo 68, comma 2 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14  
in merito al**

**PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE  
PROPOSTO DAI SIGNORI DE LUCA ANTONIETTA e BRONDA MATTEO  
PROCEDURA FAMILIARE (art. 66 – 67 e seguenti CCII)**

\*\*\*\*\*

**1 - PREMESSA**

Il sottoscritto dott. Danilo Antonio Bongiovanni, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino al n.918 e al Registro dei Revisori Contabili al n. 7001, C.F. BNG DLN 55C28 L219A con studio in Torino Corso Ferrucci n. 46, PEC [danilo.bongiovanni@odcec.torino.legalmail.it](mailto:danilo.bongiovanni@odcec.torino.legalmail.it), e-mail [danilo@studiobongiovanni.net](mailto:danilo@studiobongiovanni.net), tel. 011/44.70.779 ed iscritto nell'elenco dei Gestori della crisi dell'Organismo di composizione delle Crisi OCC MODELLO CANAVESE, con provvedimento del 6 novembre 2022 è stato nominato dal referente pro tempore dell'OCC MODELLO CANAVESE quale professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti ai gestori della crisi degli Organismi di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore richiesta dai Signori MATTEO BRONDA, nato a San Nicandro Garganico (FG), il 22/11/1964, residente a San Giorgio Canavese (TO) Via Biandrate n. 38, C.F. BRN MTT 64S22 I054N, identificato mediante carta d' identità n. CA11058IF rilasciata dal Comune di San Giorgio Canavese (TO) in data 4 marzo 2021 e dalla Signora DE LUCA ANTONIETTA, nata a San Nicandro Garganico (FG) il 28/01/1966, residente a San Giorgio Canavese (TO) Via Biandrate n. 38, C.F. DLC NNT 66A68 I054P identificata mediante carta d' identità n. AX3371159 rilasciata dal Comune di San Giorgio Canavese (TO) in data 28 novembre 2016.

**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

---

Pertanto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 D.L.gs. 14/2019, i debitori presentano una proposta di piano ristrutturazione dei debiti del consumatore quale procedura familiare, essendo membri della stessa famiglia (coniugi), conviventi ed il loro sovraindebitamento ha una origine comune, avendo contratto un mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della loro casa di abitazione sita in San Giorgio Canavese (TO) Via Biandrate n. 38.

Il sottoscritto professionista, dopo aver accettato l'incarico, dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dalla legge ed inoltre attesta:

- 1) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- 2) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- 3) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto dei consumatori interessati al Piano;
- 4) che non è parente o affine entro il quarto grado dei debitori medesimi.

Inoltre, ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 67 e seguenti del D.lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14, e cioè i ricorrenti:

- risultano qualificabili come consumatori ai sensi del comma 1 lett. e) dell'art. 2 della legge 19 gennaio 2019 n. 14, che definisce il consumatore»: *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*, con la conseguenza che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi, ovvero che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività d'impresa o professionali.

Il signor Bronda ha debiti natura consumeristica derivanti da un contratto di mutuo ipotecario, sia debiti derivanti da una causa legale in ragione della condanna al pagamento delle spese di lite di cui alla sentenza 1802/2022 pronunciata dal Tribunale di Torino Sezione Lavoro, che altri debiti personali.

La signora De Luca Antonietta ha debiti di natura consumeristica derivanti dallo stesso contratto di mutuo ipotecario del marito, essendo cointestataria dello stesso contratto, che altri debiti personali.

La legge di stabilità 2023 ha introdotto una nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della Riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata

**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

---

l'inefficacia.

La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all'Agente della **riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cosiddetto aggio.**

La Signora De Luca Antonietta ha debiti con l'Agenzia delle Entrate Riscossione derivanti da precedente attività lavorativa imprenditoriale e ha presentato in data 25 aprile 2023 la dichiarazione di adesione alla rottamazione quater ai sensi dei commi da 231 a 252 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di stabilità 2023).

A fronte di un debito residuo alla data del 03/08/2023 di € 44.477,86, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha comunicato alla stessa data un importo da pagare per la definizione agevolata di € 22.057,19, **con un risparmio di ben € 22.420,67.**

Le cartelle di pagamento notificate alla Signora De LUCA da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed oggetto della adesione alla rottamazione quater riguardano imposte, sanzioni ed interessi in relazione all' Imposta sul valore aggiunto, Imposta IRPEF e relative addizionali e Contributi INPS gestione commercianti, tutti crediti privilegiati di cui all' art. 2778 n. 7 - 8 del Codice civile e art. 2754 Codice civile.

La Signora De Luca ha effettuato in data 23 ottobre 2023 e 29 novembre 2023 il versamento della prima e della seconda rata come da piano di rateizzazione comunicato dall' Agenzia delle Entrate Riscossione, per € 2.281,52. – prima rata e € 2.280,72 – seconda rata, in ciò aiutata da disponibilità finanziarie di soggetti terzi.

-risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) della citata legge in quanto si trovano in uno *“stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza* e che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

- il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

---

La proposta di accordo per come formulata dai debitori con il supporto e la consulenza del Gestore della crisi, è corredata della documentazione richiesta dall'art. 67 del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni di proprietà dei ricorrenti in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazione dei redditi degli anni 2021 – 2022 e buste paga anno 2023;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia dei ricorrenti;
- certificato di stato di famiglia e stato civile.

Lo scrivente, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 procederà a relazionare circa la proposta di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulata dai Signori Bronda e De Luca e a redigere una relazione particolareggiata della crisi sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) resoconto sulla solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal Signori Bronda e De Luca a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- f) giudizio in merito al fatto che il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;
- g) indicazione presunta dei costi della procedura.

**2 – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E DETERMINAZIONE  
SPESE MENSILI FAMILIARI**

Il nucleo familiare dei debitori è rappresentato dalla tabella sottostante

Rapporto parentela	Cognome e Nome	Data nascita	Luogo Nascita	Occupazione
Dichiarante	Bronda Matteo	22/11/1964	Sannicandro Garganico	Lavoratore dipendente

**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

Moglie	De Luca Antonietta	28/01/1966	Sannicandro Garganico	Lavoratrice dipendente
--------	--------------------	------------	-----------------------	------------------------

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento dei debitori.

I debitori hanno quantificato le spese necessarie mensili per il proprio sostentamento in complessivi euro 1.365,34 fino alla data di chiusura del piano e risultanti dal prospetto seguente, importi in euro:

Tipologia di spesa	importi annuali	importi mensili
Affitto Casa di abitazione	5.400,00	450,00
Alimenti	4.800,00	400,00
Spese riscaldamento	2.400,00	200,00
Energia elettrica	840,00	70,00
Acqua	150,00	12,50
Carburanti	1.200,00	100,00
Telefonia + abbonamento TV	120,00	10,00
Tassa rifiuti	380	31,67
Spese mediche e varie	500,00	41,67
Bolli veicoli	250,00	20,83
Assicurazioni	344,00	28,67
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>16.384,00</b>	<b>1.365,34</b>

L'analisi dei dati ISTAT per tipologia familiare e riferiti all' ultimo anno preso in considerazione (2021), riguardanti un nucleo familiare composto da due persone per il Nord Italia è di € 2.921,00.

Ne deriva che le spese mensili, per come dichiarate dai ricorrenti, necessarie al mantenimento dell'intero nucleo familiare, sono inferiori rispetto al parametro individuato dalle statistiche dell'ISTAT.

**3 – SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE**

I Signori De Luca e Bronda, in sede di proposta ed in seguito alle richieste effettuate dallo scrivente, presa visione delle risultanze delle banche dati, hanno fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in modo da permettere all'Organo giudicante ed ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa. Il sottoscritto Gestore, avendo analizzato compiutamente la documentazione prodotta, conferma quanto riportato nel piano di ristrutturazione dei debiti prodotto dai Signori De Luca e Bronda in merito alle risultanze patrimoniali e reddituali.

**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

---

**4 – SITUAZIONE DEBITORIA**

A mente del terzo comma dell'art. 66 del CCII, le masse attive e passive rimangono distinte e le tabelle di seguito riportate forniscono un prospetto dei debiti descritti secondo tipologia ed in ordine di privilegio, distinti per De Luca Antonietta e Bronda Matteo.

I dati della situazione debitoria attuale della Signora De Luca sono meglio riassunti nel seguente prospetto, importi in euro:

<b>Creditore</b>	<b>IMPORTI</b>
RED SEA SPV srl mutuo già ipotecario	35.829,95
SORIS	10,40
REGIONE PIEMONTE PER BOLLI AUTO	1.832,80
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>37.673,15</b>

Prospetto debiti Signor Bronda, importi in euro

<b>Creditore</b>	<b>IMPORTI</b>
RED SEA SPV srl mutuo già ipotecario	35.829,95
REGIONE PIEMONTE PER BOLLI AUTO	3.784,91
SARMI SRL	6.462,64
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>46.077,50</b>

Pertanto, la situazione complessiva debitoria dei ricorrenti è la seguente, importi in Euro:

<b>Creditore</b>	<b>IMPORTI</b>
RED SEA SPV srl mutuo già ipotecario	71.659,90
REGIONE PIEMONTE PER BOLLI AUTO	5.617,71
SORIS	10,40
SARMI SRL	6.462,64
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>83.750,65</b>

Tutti i creditori hanno precisato gli importi loro corrispondenti.

**5 - L'ACCESSO AI DATI DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA E ALLE ALTRE  
BANCHE DATI PUBBLICHE E PRIVATE E LE ALTRE VERIFICHE  
DEL GESTORE DELLA CRISI**

Lo scrivente, in qualità di gestore della crisi, presa visione della domanda introduttiva e della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata dai Signori De Luca e Bronda, ha eseguito ricerche, dopo essere stato autorizzato ad accedere alle banche dati,

**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

---

al fine di riscontrare la veridicità dei dati, presso le banche dati pubbliche più diffuse:

- Archivio della Centrale Rischi - Banca d'Italia (Doc. 1);
- Archivio della Centrale Allarme Interbancaria - Banca d'Italia (Doc. 2);
- Sistema di informazione creditizia gestito dalla CRIF (Doc. 3)
- Sistema di informazione creditizia gestito dalla CTC (Doc. 4);
- Visura Protesti (Doc. 5).
- Agenzia delle Entrate (Doc. 6)
- Agenzia delle entrate – Riscossione (Doc. 7)
- Conservatoria dei registri immobiliari (Doc.8)
- Soris (Doc. 9)
- Città di Torino (Doc. 10)
- INPS (Doc. 11)

Nel dettaglio le verifiche effettuate dallo scrivente sono state sviluppate come di seguito esposto:

**Centrale Rischi di Banca d'Italia:** è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie (intermediari). Gli intermediari comunicano mensilmente alla Banca d'Italia il totale dei crediti verso i propri clienti ed in particolare i crediti pari o superiori a € 30.000,00 e i crediti in sofferenza di qualunque importo. La Centrale Rischi, alle richieste dello scrivente, ha comunicato che esistono segnalazioni per i ricorrenti già segnalate come debiti ricompresi nelle tabelle precedenti e derivanti dal mutuo ipotecario ora in mano alla RED SEA SPV srl.

**Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.):** è un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento. Presso questo archivio informatico vengono segnalati i mancati pagamenti di assegni bancari tratti senza provvista (anche se non protestati - purché negoziati nei termini) e per i quali nei 60 giorni successivi alla negoziazione in stanza di compensazione, non si sia dato prova del tardivo pagamento al creditore e sono pertanto iscritti i nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione (art. 1, legge n. 386/1990) ovvero assegni senza provvista (art. 2, legge n. 386/1990). Il CAI, alle richieste dello scrivente Gestore della Crisi, ha comunicato che i nominativi dei Signori De Luca e Bronda Matteo non sono presenti in archivio.

**Banca dati CRIF:** il CRIF è il gestore del principale Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) in Italia: si tratta di un sistema che raccoglie informazioni su finanziamenti erogati o sempli-

**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

---

emente richiesti, trasmessi direttamente da banche e società finanziarie.

Il sottoscritto ha chiesto in data 19 luglio 2023 un dettaglio delle posizioni dei Signori De Luca e Bronda: il CRIF ha comunicato che nessuna informazione riferibile alle due persone è presente nella loro banca dati.

**Banca dati C.T.C.:** il Consorzio tutela del credito (CTC) è il Gestore di un sistema di informazioni creditizie (SIC) di tipo solo negativo (già noto come centrale rischi) che riguardano solo contratti di finanziamento in essere con i partecipanti allo stesso consorzio CTC in cui si sono verificati ritardi nei pagamenti di almeno 120 gg. rispetto alla data di scadenza di pagamento oppure di quattro rate mensili rispetto alla data di scadenza di pagamento. Il consorzio, alla richiesta del Gestore della Crisi, ha comunicato non esservi segnalazioni nella banca dati.

**Visura Protesti:** è stata effettuata una visura protesti presso la C.C.I.A.A. di Torino senza che siano emersi rilievi.

**Agenzia delle Entrate:** l'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria si è concretizzato mediante la concessione dell'accesso al "Cassetto Fiscale del Contribuente" dei ricorrenti; dall'analisi di tale posizione si è potuto verificare la rispondenza dei redditi dichiarati nella proposta e documentati al Gestore con quanto in possesso dall'Agenzia delle Entrate (analisi dei Modelli Unico, 730 e dei CUD comunicati dai sostituti d'imposta tramite i Modelli 770), nonché verificare l'esistenza di Atti del Registro riferiti agli istanti.

**Agenzia delle Entrate - Riscossione:** il sottoscritto ha provveduto a richiedere accesso alle posizioni debitorie dell'agenzia delle entrate – riscossione degli istanti e l'ente ha fornito dettaglio delle cartelle di pagamento a ruolo scadute a carico della Signora De Luca producendo la documentazione che si allega; tali debiti ma verranno saldati secondo le indicazioni della definizione agevolata portata dalla legge di bilancio del 2023.

**Visura in conservatoria Registri Immobiliari:** il sottoscritto ha altresì provveduto ad effettuare visure in conservatoria a nome degli istanti e i risultati sono i seguenti:

Ufficio Provinciale di Torino – Servizio di pubblicità immobiliare di Ivrea

**DE LUCA ANTONIETTA**

Periodo di ispezione dal 01/01/2000 al 31/07/2023

1. TRASCRIZIONE CONTRO del 15/06/2006 Registro Particolare 4070 e Genera-

**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

---

le 5713 Pubblico Ufficiale Ajello Alfonso Rep. 481309/71366 del 07/06/2006 - Compravendita immobili siti in VIALFRE' (TO) in qualità di soggetto venditore.

2. TRASCRIZIONE A FAVORE del 22/06/2006 Registro Particolare 4369 e Generale 6134 Pubblico Ufficiale Presbitero Aldo Rep. 29012/10651 del 09/06/2006 – atto tra vivi COMPRAVENDITA immobili siti in San Giorgio Canavese (TO) Soggetto ACQUIRENTE.
3. ISCRIZIONE CONTRO del 22/06/2006 Registro Particolare 1230 e Generale 6135 Pubblico Ufficiale Presbitero Aldo Rep. 29013/10652 del 09/06/2006 – Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo fondiario immobili siti in San Giorgio Canavese (TO) Soggetto debitore.  
Documenti successivi correlati: annotazione n. 214 del 12/04/2023 (RESTRIZIONE DEI BENI)
4. ANNOTAZIONE CONTRO del 27/09/2006 - Registro Particolare 873 e Generale 8987 Pubblico Ufficiale Ajello Alfonso Rep. 481305 del 07/06/2006 – Annotazione a iscrizione – Cancellazione totale
5. TRASCRIZIONE CONTRO del 17/06/2021 Registro Particolare 4360 e Generale 5249 Pubblico Ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO TRIBUNALE DI IVREA Rep. 2137 del 10/06/2021 ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE – VERBALE PIGNORAMENTO IMMOBILI Immobili siti in San Giorgio Canavese (TO)
6. TRASCRIZIONE CONTRO del 17/03/2023 Registro Particolare 1765 e Generale 2132 Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI IVREA Rep. 106/2021 del 01/03/2023 ATTO GIUDIZIARIO – DECRETO TRASFERIMENTO IMMOBILI Immobili siti in San Giorgio Canavese (TO)

**BRONDA MATTEO**

Periodo di ispezione dal 01/01/2000 al 31/07/2023

1. ISCRIZIONE CONTRO del 23/09/2002 Registro Particolare 1038 e Generale 9023 Pubblico Ufficiale UNIRISCOSSIONE spa Rep. 110046 del 19/09/2002 – IPO-TECA LEGALE derivante da TITOLO ESECUTIVO – CARTELLA ESATTORIALE immobili siti in VIALFRE' (TO) in qualità di soggetto debitore.  
Documenti successivi correlati: Annotazione n. 457 del 27/05/2006 (CANCELLAZIONE TOTALE)
2. TRASCRIZIONE CONTRO del 15/06/2006 Registro Particolare 4070 e Generale 5713 Pubblico Ufficiale Ajello Alfonso Rep. 481309/71366 del 07/06/2006 - Compravendita immobili siti in VIALFRE' (TO) in qualità di soggetto venditore.

**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

---

3. TRASCRIZIONE A FAVORE del 22/06/2006 Registro Particolare 4369 e Generale 6134 Pubblico Ufficiale Presbitero Aldo Rep. 29012/10651 del 09/06/2006 – atto tra vivi COMPRAVENDITA immobili siti in San Giorgio Canavese (TO) Soggetto ACQUIRENTE.
4. ISCRIZIONE CONTRO del 22/06/2006 Registro Particolare 1230 e Generale 6135 Pubblico Ufficiale Presbitero Aldo Rep. 29013/10652 del 09/06/2006 – Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo fondiario immobili siti in San Giorgio Canavese (TO) Soggetto debitore. Documenti successivi correlati: annotazione n. 214 del 12/04/2023 (RESTRIZIONE DEI BENI)
5. ANNOTAZIONE CONTRO del 27/09/2006 - Registro Particolare 873 e Generale 8987 Pubblico Ufficiale Ajello Alfonso Rep. 481305 del 07/06/2006 – Annotazione a iscrizione – Cancellazione totale
6. ISCRIZIONE CONTRO del 04/05/2012 Registro Particolare 268 e Generale 2842 Pubblico Ufficiale EQUITALIA NORD spa Rep. 779/11012 del 19/04/2012 – IPOTECA LEGALE derivante da RUOLO (ART. 77 DPR 602 del 1973) immobili siti in San Giorgio Canavese (TO) in qualità di soggetto debitore.  
Documenti successivi correlati: Annotazione n. 215 del 12/04/2023 (RESTRIZIONE DI BENI)
7. TRASCRIZIONE CONTRO del 17/06/2021 Registro Particolare 4360 e Generale 5249 Pubblico Ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO TRIBUNALE DI IVREA Rep. 2137 del 10/06/2021 ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE – VERBALE PIGNORAMENTO IMMOBILI Immobili siti in San Giorgio Canavese (TO)
8. TRASCRIZIONE CONTRO del 17/03/2023 Registro Particolare 1765 e Generale 2132 Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI IVREA Rep. 106/2021 del 01/03/2023 ATTO GIUDIZIARIO – DECRETO TRASFERIMENTO IMMOBILI Immobili siti in San Giorgio Canavese (TO)

**Direzione Provinciale di FOGGIA**

**Ufficio provinciale – Territorio**

**Servizio di Pubblicità Immobiliare di LUCERA**

1. TRASCRIZIONE A FAVORE del 15/02/2018 Registro Particolare 1164 e Generale 1438 Pubblico Ufficiale Torelli Matteo Rep. 41934/15422 del 31/01/2018 – atto per causa di morte ACCETTAZIONE TACITA EREDITA' immobili siti in San Nicandro Garganico (FG).
2. TRASCRIZIONE CONTRO del 15/02/2018 Registro Particolare 1165 e Genera-

**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

---

le 1439 Pubblico Ufficiale Torelli Matteo Rep. 41934/15422 del 31/01/2018 – ATTO TRA VIVI Compravendita immobili siti in San Nicandro Garganico (FG) in qualità di soggetto venditore.

**Visure catastali:** Il sottoscritto ha effettuato una visura catastale presso tutto il territorio nazionale senza alcuna segnalazione di possesso immobili.

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI TORINO:** in risposta ad una precisa richiesta la CCIAA ha comunicato che non sussistono crediti nei confronti del Signor Bronda, mentre tutti i crediti vantati nei confronti della Signora De Luca sono stati trasferiti all' agente della riscossione e compresi nelle cartelle di pagamento oggetto di definizione agevolata.

**SORIS:** ha comunicato gli importi a credito compresi nei debiti della Signora De Luca.

**COMUNE DI TORINO:** ha comunicato non esservi crediti della Città nei confronti degli istanti.

**INPS:** ha comunicato non esservi crediti nei confronti degli istanti.

Contestualmente alla richiesta di accesso alla procedura da parte dei debitori, a seguito degli incontri effettuati con lo scrivente, dai riscontri delle risultanze delle banche dati e dell'analisi della documentazione fornita, sono stati accertati i requisiti di ammissibilità alla procedura, analizzate le cause di indebitamento dei Signori De Luca e Bronda, la tabella dei redditi degli ultimi anni e le sopradescritte indagini hanno condotto a completare l'elenco dei creditori come sopra rappresentato.

Il sottoscritto, pertanto, ha ottenuto la piena collaborazione da parte dei Signori De Luca e Bronda.

**6. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA**  
**NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI**

L'esame della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo del piano di risanamento

**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

---

e quella acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto nel corso delle sessioni tenutesi e dei successivi scambi di corrispondenza, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento dei Signori De Luca e Bronda.

Nel capitolo 3) Cause dell'indebitamento riportato nel ricorso, i ricorrenti hanno puntualmente esposto le ragioni del loro indebitamento e lo scrivente gestore della crisi, analizzando e considerando criticamente tutta la documentazione prodotta, ha valutato positivamente quanto esposto dai ricorrenti.

In merito alla diligenza nell'assumere tali obbligazioni non può che non farsi riferimento al concetto di diligenza previsto dal Codice Civile ed in particolare dall'art.1176 comma 1° che prevede che *“nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”*, intendendo per diligenza *“l'impegno adeguato delle energie e dei mezzi utili al soddisfacimento dell'interesse del creditore; in particolare, la diligenza è quella tipica dell'uomo medio, da valutare in relazione alla specificità dell'obbligazione”*.

In considerazione di ciò ed attesa la natura delle necessità, così come sopra indicate, che hanno condotto i Signori De Luca e Bronda ad indebitarsi per sopraggiunte difficoltà oggettive e soggettive, non pare addebitabile ai ricorrenti la mancata diligenza nell'assumere le proprie obbligazioni.

## 7. INESISTENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Dall'analisi della documentazione in atti è emersa, inoltre, l'**inesistenza di atti in frode ai creditori** laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Ciò consente di poter evidenziare che non vi è stata colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Con riferimento al requisito dell'assenza di colpa grave, i Gestori della Crisi sono chiamati a vagliare se il debitore abbia fatto ricorso al credito con un sufficiente grado di prudenza, contraendo obbligazioni compatibili con la propria capacità reddituale, anche tenuto conto delle necessità del proprio nucleo familiare e della relativa capacità di spesa: il debitore può, infatti, accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore solo se la con-

**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

---

sistenza del suo patrimonio e delle sue finanze era tale da consentirgli l'assunzione di debiti nella ragionevole prospettiva di potervi farvi fronte, o se la situazione di sovraindebitamento che ciò nonostante si è verificata sia causalmente riconducibile alla sopravvenienza di eventi imprevedibili *ex ante* secondo uno standard medio di diligenza.

E' pertanto possibile evincere, dall'esame della documentazione depositata con la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dalle risultanze delle banche dati e dai documenti e informazioni reperiti direttamente dallo scrivente, che i Signori De Luca e Bronda non hanno posto in essere atti in frode ai propri creditori e non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; purtroppo, fattori contingenti sopravvenuti hanno determinato una diminuzione delle entrate finanziarie necessarie per il proprio sostentamento e per quello della famiglia che non ha permesso ai debitori di far fronte alle obbligazioni assunte in precedenza (mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa di abitazione).

#### **8. LA SOLVIBILITA' DEL CONSUMATORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI**

La solvibilità, secondo il corrente intendimento, deve essere intesa come la *“condizione nella quale una persona fisica/un'azienda si trova correntemente a far fronte con regolarità ai propri obblighi di pagamento, evidenziando di conseguenza una solida posizione finanziaria, ed il massimo grado di fiducia da parte dei creditori”*.

In quest'ottica, a parere dello scrivente, dovrebbe esser inteso il riferimento dell'articolo 68, comma 2 del CCII che dispone che l'Organismo di Composizione della Crisi fornisca un quadro particolareggiato della solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi 5 anni.

A tale fine è stata attentamente esaminata tutta la documentazione prodotta, così come sono stati esaminati i dati registrati alle Banche dati consultate dai quali è emerso che i Signori Bronda e De Luca fino a quando hanno potuto con le proprie disponibilità finanziarie, hanno adempiuto al regolare pagamento delle rate scadute del finanziamento contratto in seguito all'acquisto della loro casa di abitazione.

Gli elementi su esposti provano la diligenza dei debitori che, nonostante la debitoria, hanno faticosamente adempiuto alle proprie obbligazioni con il reddito mensile.

### **9. L'ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI**

Per l'ultimo quinquennio, come risulta dalle informazioni assunte, non risultano atti di disposizione dei debitori ed atti impugnati dai creditori, ad eccezione della vendita, avvenuta in data 31/01/2018 con atto Notaio Torelli Matteo rep. 41934/15422, dei terreni incolti in San Nicandro Garganico (FG) pervenuti in eredità ad un prezzo totale di € 9.174,80; poiché gli eredi erano nove persone, il netto ricavo del Signor Bronda è stato di circa € 1.000,00, di cui € 400,00 sono stati pagati al Notaio per le pratiche inerenti alla successione.

Il dato è stato verificato dal gestore della crisi accedendo al cassetto fiscale del debitore.

In ambito tributario non si rilevano contenziosi pendenti (CTP e CTR)

### **10. MERITEVOLEZZA**

In ordine alla meritevolezza, quale presupposto di ammissibilità al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, occorre prendere atto delle modifiche alla Legge n. 3/2012 introdotte dalla Legge n. 176/2020.

Innanzitutto, secondo quanto previsto dall'art. 69, comma 1 del rinnovato Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), tra i presupposti di accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode" ritenendo invece irrilevanti, ai fini dell'ammissibilità del piano, le situazioni debitorie causate da colpa lieve o lievissima.

Pertanto, la meritevolezza, per interpretazione dominante, dovrà essere esclusa solo nei casi ove si accerterà che l'indebitamento è stato causato con colpa grave, ossia comportamenti dolosi o con frode (cfr. Trib. Roma 23/12/2019: gli atti di frode non sono quelli previsti dall'art. 173 Legge Fallimentare; sono invece tutti gli atti fraudolenti revocabili ai sensi dell'art. 2901 c.c. e "gli atti volutamente depauperativi, tali cioè da rendere inaffidabile la ricostruzione del patrimonio operata dall' OCC, che avrebbe consistenza diversa da quella rappresentata e dunque sostanzialmente gli atti per i quali l' art. 16 della legge n. 3/2012 commina una sanzione penale (al debitore che " *al fine di ottenere l' accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell' attivo ovvero dolosa-*

**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

---

*mente simula attività inesistenti* “e che rendono di conseguenza impossibile aprire una seria liquidazione.

Peraltro, fino all'intervento della legge n.176/20 la meritevolezza era una circostanza verificata dal Giudice in sede di omologa ex art. 12 bis L. 3/2012.

Nella precedente previsione dell'art. 12-bis, legge n. 3/2012, l'omologazione del piano era esclusa ogni qualvolta il consumatore avesse assunto “obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere” ovvero quando avesse “colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.

Ora invece, dopo la legge n. 176 sopra citata, la meritevolezza, “ridimensionata” alle ipotesi di colpa grave, malafede o frode, è divenuta un presupposto di ammissibilità della procedura ai sensi dell'art. 69 comma 1 D.L.gs 12 gennaio 2019.

Nel caso di specie, il comportamento tenuto dai Signori Bronda e De Luca, così come delineato precedentemente, non può in alcun modo ricadere, a parere dello scrivente, nelle ipotesi previste dall'art. 69 comma 1, CCII.

Infatti, l'attuale stato di sovraindebitamento dei ricorrenti è stato causato dalle varie vicissitudini personali e non da colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni. In ultima analisi l'unico loro debito è la differenza negativa tra il saldo del mutuo bancario ipotecario ancora in essere e quanto la banca ha incassato dalla vendita della loro casa di abitazione.

**Preme evidenziare che è stata venduta la loro casa di abitazione.**

Con riferimento all'introduzione delle nuove disposizioni, ne emerge, un rinnovato favor legislativo per l'accesso all'istituto che ha progressivamente determinato un ampliamento delle condizioni normativamente stabilite per l'omologa del piano, anche sulla scorta di una giurisprudenza di merito che si è sviluppata sul punto in maniera particolarmente elastica ed estensiva.

In merito, il Tribunale di Napoli Nord ha osservato condivisibilmente che: “La relazione illustrativa al D.lgs. di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017, prevede: a) sotto la rubrica “La procedura di sovraindebitamento” (...) la necessità d'intervenire sul corpo normativo attuale deriva dalla quasi totale disapplicazione dell'istituto, che in Italia – a differenza che in altri paesi europei ed extraeuropei – non sembra ancora avere incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari, così fallendo il suo obiettivo di concorrere, attraverso l'esdebitazione, alla ripresa dell'economia. Data per presupposta l'esigenza di armonizzazione con le altre discipline dell'insolvenza, il primo obiettivo che ci si è proposti è quindi quello di semplificare l'attuale

**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

---

testo normativo, per molti aspetti troppo complicato e farraginoso, facendo sì che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento risulti più agile e rapida, nonché meglio comprensibile per gli operatori nelle sue linee essenziali. Infine, si è ritenuto di conferire maggior peso al fenomeno esdebitatorio, che rappresenta il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa, al fine di consentirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura”.

Sempre nel merito, lo stesso Tribunale giudicante osserva che: “In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l’ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell’eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (...), dall’altro dell’oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all’estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell’istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile. In tale ottica, si è quindi optato per l’inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all’ammissione alla procedura).(...)” ed infine: ”poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è prevista di responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione)” (cfr. Tribunale Napoli Nord, Sez. Terza, 16/03/2021).

*“ In sintesi: non si tratta di “premiare” “in positivo” il consumatore diligente, “onesto ma sfortunato”, che ha contratto un debito all’origine obbiettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, “in negativo”, il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell’ambito di un giudizio d’insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i “livelli culturali”, “l’estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento”, l’eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, **abitazione**, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari,*

**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

---

*l'evolversi nel tempo del progressivo indebitamento". (Corte d' Appello di Firenze seconda sezione civile sentenza 2271/2023 – 31 ottobre 2023).*

Dall'analisi qualitativa della situazione debitoria maturata dai Signori Bronda e De Luca non emergono spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento delle spese di sostentamento della vita familiare e, anche qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa lieve, in ogni caso, dal tenore del nuovo dall'art. 69 CCII, va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano.

**Come già ricordato i Signori De Luca e Bronda non hanno mai fatto ricorso al credito al consumo contraendo prestiti nei confronti di finanziarie e/o banche; tantomeno hanno chiesto ed ottenuto finanza da usurai e/o persone senza scrupoli.**

Si ritiene che la causa del sovraindebitamento derivi essenzialmente dalla contrazione della capacità reddituale del nucleo familiare dei ricorrenti.

**11. SINTESI DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI  
DEL CONSUMATORE**

I Signori De Luca e Bronda, in ottemperanza agli artt. 66 e seguenti del CCII hanno proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio.

Ai sensi dell'art. 66 – 3° comma del CCII, la proposta prevede il soddisfacimento dei creditori sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti.

Pertanto, le masse attive e passive rimangono distinte.

In considerazione delle loro disponibilità finanziarie, al netto delle spese occorrenti al loro sostentamento, i Signori De Luca e Bronda avrebbero la possibilità di destinare al servizio del debito la complessiva somma mensile di € 292,00, di cui € 182,00 da parte del Signor Bronda e € 110,00 da parte della Signora De Luca.

Propongono quindi di versare la somma complessiva di € 17.334,30 mediante n. 60 rate mensili in un arco temporale quindi di cinque anni.

**10.1 DEBITI COMUNI**

Per quanto riguarda i debiti comuni rappresentati dal debito con RED SEA SPV, il piano prevede il pagamento al 10% del creditore chirografario.

**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

---

Il piano prevede che a fronte di un totale di debiti di € 71.659,90, l'importo al servizio del debito sarebbe di € 7.165,99, mediante il pagamento di n. 24,54 rate mensili su 59.

**11.2 DEBITI BRONDA MATTEO**

Per quanto riguarda i debiti del Signor Bronda, essi sono rappresentati dal debito prededucibile del compenso all' OCC, dal debito con RED SEA SPV e da altri debiti, il piano prevede che a fronte di un totale di debiti di € 13.141,49 il pagamento in rate mensili, ciascuna di € 182,00 e così per un totale di € 7.325,11, che tiene conto del pagamento del 100% dei crediti prededucibili, del 100% del creditore privilegiato (REGIONE PIEMONTE per bolli auto) e del 10% dei chirografari.

**11.3 DEBITI DE LUCA ANTONIETTA**

Per quanto riguarda i debiti della Signora De Luca, essi sono rappresentati dal debito prededucibile del compenso all' OCC, dal debito con RED SEA SPV e da altri debiti, il piano prevede che a fronte di un totale di debiti di € 2.843,20 il pagamento in rate mensili, ciascuna di € 110,00 e così per un totale di € 72.843,20, che tiene conto del pagamento del 100% dei crediti prededucibili, del 100% del creditore privilegiato (SORIS) e del 10% dei chirografari.

**12 – CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA ALTERNATIVA  
DELLA LIQUIDAZIONE**

Il sottoscritto è chiamato a valutare anche la convenienza del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore in alternativa all'ipotesi della liquidazione controllata.

Appare quindi necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria nello spirito di tutelare il ceto creditorio.

La liquidazione controllata ex art. 268 CCII risulta finanziariamente svantaggiosa per i creditori, per le seguenti considerazioni:

1. i beni personali liquidabili sono i seguenti di scarsissimo valore economico:

Per il Signor Bronda

Tipo / Auto	% prop	Targa	Anno Imm.	Valutazione
FIAT AUTO SPA LANCIA Y	100,00%	BG498AD	Sett. 1999	1.000,00

Per la Signora De Luca

Tipo / Auto	% prop	Targa	Anno Imm.	Valutazione
FIAT MAREA JTD 105	100,00%	BP605HT	Apr. 2003	500,00

**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

Gli altri beni sono indispensabili al Signor Bronda al proseguimento della sua attività lavorativa come autotrasportatore conto terzi, mentre la FIAT PUNTO di proprietà della Signora De Luca è indispensabile per recarsi al lavoro.

2. I costi della procedura sarebbero maggiori in quanto occorrerebbe aggiungere il compenso al Liquidatore che potrebbe essere equiparato a quello del gestore della crisi per un totale quindi di € 7.500,00;
3. Il totale al servizio del debito sarebbe quindi, importi in euro:

Entrate vendita beni		1.500,00
Disponibile in tre anni su surplus reddito annuale		10.512,00
<b>TOTALE</b>		<b>12.012,00</b>

4. Nella ipotesi di liquidazione controllata – ex art. 268 del CCII – i debitori meritevoli possono chiedere al Tribunale l'esdebitazione trascorsi tre anni dall' apertura della liquidazione controllata; in questo modo i creditori verrebbero soddisfatti in una percentuale minore (13,5%) rispetto a quanto previsto nel presente piano che è di cinque anni e con una percentuale di soddisfo del 19,78%.

CREDITORE	Priv/Chirogr.	IMPORTO DEL DEBITO	IMPORTO DA PAGARE	% SODDISFAZIONE
Compensi OCC + liquidatore	Prededuzione	7.500,00	7.500,00	100%
<b>TOTALE IN PREDEDUZIONE</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100%</b>
Regione Piemonte per bolli automezzi	Privilegio 7° Grado	5.617,71	4.494,17	80%
SORIS	Privilegio 7° Grado	10,4	8,32	80%
<b>TOTALE PRIVILEGIATI</b>		<b>5.628,11</b>	<b>4.502,49</b>	<b>80%</b>
Debito RED SEA SPV	Chirografo	71.659,90	0,00	0%
SARMI srl	Chirografo	6.462,64	0	0%
<b>TOTALE CHIROGRAFARI</b>		<b>78.122,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

<b>TOTALE DEBITO</b>		<b>91.250,65</b>	<b>12.002,49</b>	<b>13,15%</b>
----------------------	--	------------------	------------------	---------------

5. I creditori privilegiati verrebbero quindi soddisfatti all' 80% mentre nulla sarebbe destinato al soddisfacimento dei creditori chirografari.

Ogni piano di ristrutturazione omologato rende necessaria una successiva fase di esecuzione, sotto il controllo dell'OCC ex art. 71 CCII e salva la revoca in caso di inadempimento o nell'ipotesi in cui il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile la modifica ex art. 72 CCII.

Allo stato attuale non sono quindi ravvisabili concrete ragioni per ritenere che i creditori sarebbero soddisfatti in misura maggiore in caso di alternativa liquidatoria, posto che, l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, ha carattere concorsuale e universale (salve solo le esclusioni ex 268 comma quarto CCII), con spossessamento del debitore e inefficacia di pagamenti effettuati in violazione della par condicio.

**13 – MERITO CREDITIZIO DEL SOGGETTO CHE HA  
EFFETTUATO IL FINANZIAMENTO**

Ai sensi dell'art. 68 comma 3 del CCII, il gestore della crisi deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento (mutuo ipotecario), abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

È parere dello scrivente che il soggetto finanziatore non abbia considerato il merito creditizio dei debitori valutando in primis le risultanze delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2004-2005 dalle quali risulta che il reddito disponibile dei Signori Bronda e De Luca era insufficiente a sostenere il pagamento delle rate del mutuo ipotecario.

L' art. 124 bis comma 1 del TUB così recita: "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

Il sottoscritto, nella valutazione del merito creditizio della banca nella concessione del mutuo ipotecario, ha evidenziato nella tabella che segue il rapporto tra reddito medio mensile e l'importo delle rate calcolato secondo le indicazioni dell'art. 68, comma 3 del CCII, assumendo una media, sia del loro reddito disponibile, sia della media del valore dell'assegno sociale per gli anni 2004 – 2005. (Doc. 12 e 13)

**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

---

*Tabella 1 – Contratto mutuo – Rapporto rata / reddito Signori Bronda e De Luca*

(A) Media assegno sociale anno 2004-2005 (fonte INPS)	393,19
(B) Scala di equivalenza ISEE – nucleo familiare 2 componenti + 2 minori	2,46
(C) Reddito necessario per vivere A x B	967,25
(D) Reddito mensile netto disponibile (12 mensilità)	1.245,92
(E) Ammontare delle rate precedentemente sottoscritte	0
(F) Residuo reddito disponibile mensile (D – C – E)	278,67
(G) Rata mensile finanziamento	908,49
(H) Capacità di restituzione della rata di finanziamento (F – G)	NEGATIVA

La somma massima netta che l'ente finanziatore avrebbe potuto concedere doveva essere di € 55.525,32 e non € 180.000,00. (Doc. 14).

In data 7 giugno 2006 i Signori Bronda e De Luca vendettero la precedente casa di abitazione di VIALFRE' (TO) per la somma di € 100.000,00 per acquistare quella nuova sita in San Giorgio Canavese (TO) Via Biandrate n. 38, acquisto avvenuto in data 9 giugno 2006, destinando la somma di € 50.000,00 all' acquirente ed accedendo per la restante somma di € 180.000,00 al mutuo ipotecario.

Tali dati sono stati verificati dallo scrivente consultando il cassetto fiscale dei debitori.

Nella concessione di un mutuo ipotecario, oltre ad esaminare i documenti anagrafici e reddituali recenti, forniti dal cliente su richiesta, la banca valuta, attraverso specifiche banche dati, la **storia creditizia del futuro mutuatario**, per testarne il grado di solvibilità.

Si valuta dunque la presenza di eventuali protesti, quindi di ritardi ripetuti nel rimborso di assegni o cambiali e si passerà all'esame dello storico dei prestiti, considerando la frequenza delle richieste e la puntualità nei pagamenti. Attraverso i dati forniti dalla Camera di Commercio, la banca potrà controllare se il cliente ha partecipazioni in società ad alto rischio di fallimento o se già è stato coinvolto in fallimenti in passato.

Una volta appurata la solidità della posizione reddituale e l'assenza di gravi problemi finanziari pregressi, la banca valuterà se il reddito del cliente e l'importo del mutuo sono compatibili o se al contrario l'impegno economico sarebbe presumibilmente troppo gravoso in proporzione alle entrate. Di norma la **rata mensile del finanziamento** non dovrebbe essere superiore a **1/3 del reddito familiare netto**.

Come sopra ricordato, le banche dati CRIF e CTC, non hanno segnalato anomalie per i Signori Bronda e De Luca, in quanto nessuna informazione è presente nei loro archivi.

La C.N.A. (Confederazione Nazionale dell'Artigianato) di Ivrea, alla quale il Signor Bronda era iscritto in qualità di artigiano, fornì alla banca tutta la documentazione contabile e fiscale dello stesso e non furono fornite informazioni o documentazione falsi al momento della richiesta di finanziamenti.

**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

---

Va considerato anche e soprattutto il livello culturale dei debitori che avevano e hanno poca cultura economico/finanziaria.

Da ultimo è da considerare il fatto che i prezzi nel mercato immobiliare, interno e internazionale, nel 2006 erano ai massimi, crescendo in maniera costante e significativa a partire dal 2000 e fino alla metà del 2006, generando una vera e propria bolla immobiliare, favorita dalla politica monetaria accomodante delle Banche Centrali che mantennero i tassi di interesse su valori storicamente bassi.

Questo basso costo del denaro favorì una notevole richiesta di mutui ipotecari da parte delle famiglie, stimolando ulteriormente la concessione di mutui da parte delle istituzioni finanziarie che, in caso di insolvenza, potevano comunque recuperare il denaro prestato attraverso il pignoramento dell'abitazione e la successiva rivendita. (Fonte CONSOB)

Nella valutazione della colpa del consumatore non si può prescindere dalla correlativa colpa del soggetto finanziatore che abbia sottovalutato la verifica del merito creditizio.

La banca, quindi, aveva tutti gli strumenti per valutare appieno la posizione economico/finanziaria/reddituale dei Signori Bronda e De Luca ed in ogni caso, dopo aver effettuato tutte queste valutazioni e controlli, concesse il mutuo ipotecario richiesto di € 180.000,00.

Ebbene, da una interpretazione letterale degli artt. artt. 9 co. 3 lett. e 12 bis co. 3 bis L. 3/12, prima e adesso dell'art. 69 comma 2 del CCII, nonché del richiamato art. 124 bis T.U.B., discende come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore. Tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma del T.U.B., formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v'è chi non veda, infatti, come le banche e le società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano i più qualificati a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018).

Tra l'altro, la riforma di cui sopra ha raccolto l'elaborazione giurisprudenziale, stabilendo al nuovo comma 2 dell'art. 69 del CCII che il comportamento colposo attribuibile al soggetto finanziatore nella valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124 bis T.U.B. precluda la

**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

---

possibilità di avanzare doglianze avverso il decreto di omologa, in un'ottica deflattiva dall'eco vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine.

**14 – INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA**

L'OCC Modello Canavese, nella persona del Referente dott. Giampaolo Gioannini, a sensi art. 14 s.s. del D.M. 202/2014 e art. 16 del Regolamento, ha determinato il compenso spettante a codesto Organismo che è stato approvato dai debitori istanti.

A mente del' art. 68 comma 2 punto d) del CCII, i costi della procedura sono essenzialmente quelli derivanti dal compenso al gestore della crisi evidenziato negli allegati n. 33 e 34 del ricorso proposto dagli istanti, e che si riassumono nella tabella sottostante:

De Luca Antonietta € 1.000,00 di cui:

- compenso all'Organismo (30%) € 300,00
- compenso al Gestore (70%) (comprensivo 4% + IVA 22%) € 700,00 (doc. 15)

Bronda Matteo € 2.893,94 di cui:

- compenso all'Organismo (30%) € 771.62
- compenso al Gestore (70%) (comprensivo 4% + IVA 22%) € 1.800,46 (doc. 16)

Oltre a quanto sopra evidenziato la procedura è gravata dalle spese occorrenti per l' autorizzazione del Tribunale ad accedere alle banche dati, le somme pagate per consultare alcune banche dati, il deposito del presente piano e le spese della tassa di registro per l'eventuale omologa del ricorso.

Totale generale circa € 5.000,00.

**15 - IL GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA  
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA**

Lo scrivente Gestore della Crisi, ai fini del perfezionamento della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, è tenuto a rilasciare un giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata ai sensi dell'art. 68, 2 comma lett. c) del CCII.

Per maggior comodità dell'Organo Giudicante e dei Creditori, si faccia riferimento all' allegato A) del ricorso.

A conclusione della presente relazione e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto

**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

---

Gestore della Crisi nominato dall' OCC MODELLO CANAVESE.

**RILEVATO**

- che è stata esaminata la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (procedura familiare) ex artt. 66 – 67 e seguenti del CCII e che prevede da parte dei Signori De Luca e Bronda il pagamento dei creditori così come puntualmente analizzato e riportato;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche;
- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dai debitori consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio dei sovraindebitati;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano come proposto ai creditori;

**ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO**

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 68, 2 comma lett. c) del Codice della crisi e dell'insolvenza.

**16 – GIUDIZIO FINALE SULLA DOMANDA DEL RICORRENTE  
E SUL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di rientro che preveda il pagamento di una rata mensile che permetta di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile.

È stata anche presa in considerazione l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio

**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

---

dei debitori e questa simulazione è risultata nel complesso meno conveniente rispetto al pagamento delle rate previste nel Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore con riferimento alla tempistica dei pagamenti che si andrebbero ad eseguire in favore dei creditori.

Con l'omologazione del Piano i debitori provvederanno al pagamento subito dopo la fase successiva all'omologazione.

**ATTESTAZIONE**

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto dott. Danilo Antonio Bongiovanni, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino e al Registro dei Revisori Contabili,

**ESAMINATI**

- i documenti messi a disposizione dai debitori Signori De Luca Antonietta e Bronda Matteo e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dei debitori;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- il Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto dai ricorrenti;

**ATTESTA**

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano di ristrutturazione dei debiti Consumatore ex art. 67 e seguenti del CCII.

Con osservanza

**Torino, data del deposito**

Il professionista Gestore della crisi dell'Organismo di Composizione della Crisi MODELLO  
CANAVESE

**dott. Danilo Antonio Bongiovanni**

**CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

---

**DOCUMENTI PRODOTTI**

- 1** Centrale Rischi della Banca d' Italia Bronda – De Luca
- 2** Centrale Allarme Banca Italia Bronda – De Luca
- 3** CRIF De Luca - Bronda
- 4** CTC De Luca – Bronda
- 5** Visura protesti Bronda
- 6** Agenzia delle entrate Bronda – De Luca
- 7** ADE RISCOSSIONE – De Luca
- 8** Conservatoria registri Immobiliari Bronda – De Luca
- 9** SORIS Bronda – De Luca
- 10** Città di Torino
- 11** INPS Bronda - De Luca
- 12** Redditi De Luca anno 2006
- 13** UNICO 2007 Bronda
- 14** Calcolo merito creditizio
- 15** Compenso OCC De Luca - Bronda

**Torino, data del deposito**

Il Gestore della crisi dell'Organismo di Composizione della Crisi MODELLO CANAVESE

**dott. Danilo Antonio Bongiovanni**